



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

89/2014
Giugno/12/2014 (*)
Napoli 20 Giugno 2014

E' in vigore dal 1°giugno 2014 il D.L. n. 83 del 31 maggio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 125/2014, che prevede la concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese del settore turistico per la ristrutturazione e la digitalizzazione delle strutture ricettive, il tutto in un'ottica globale di rilancio del settore turistico.

Dal 1° giugno 2014 è entrato in vigore il **decreto legge n. 83 del 31 maggio 2014 che introduce** un sistema di incentivi fiscali sotto forma di crediti di imposta per aiutare il settore turistico favorendo **l'investimento nella digitalizzazione e l'ammodernamento di impianti e arredamenti e eliminazione delle barriere architettoniche, il tutto per migliorare la competitività e la qualità del settore turismo italiano sul mercato.**

Infatti, *nell'incipit dell'art. 9* del decreto in esame si legge testualmente: "Per sostenere **la competitività del sistema turismo**, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta 2015, 2016 e 2017 agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, è riconosciuto un credito d'imposta.....omissis".

E nel successivo **art. 10** si legge: "Al fine di **migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche**, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del

presente decreto e per i due successivi, alle strutture ricettive esistenti alla data dell'1 gennaio 2012, e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2...omissis..."

Di seguito una breve disamina delle agevolazioni previste dagli articoli suddetti e delle modalità da rispettare per poterne usufruire.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE- RIF. ART. 9

L'articolo 9 del Decreto Legge n. 83/2014, come sopra brevemente riportato, prevede una serie di agevolazioni volte a sostenere **la competitività nell'ambito del turismo, favorendo la digitalizzazione del settore.**

In particolare, per i periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017, verrà riconosciuto agli **esercizi ricettivi singoli o aggregati** con servizi extra-ricettivi o ancillari **un credito d'imposta nella misura del 30% di determinati costi sostenuti per investimenti ed attività di sviluppo, specificatamente individuati dalla normativa stessa, fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro** nei periodi di imposta sopra indicati e, comunque, **fino all'esaurimento dell'importo massimo di 15 milioni di euro** per ciascuno dei periodi di imposta suindicati.

Relativamente all'agevolazione fiscale in esame si chiarisce quanto segue:

- Il credito d'imposta **dovrà essere ripartito in tre quote annuali di pari importo;**
- Il credito d'imposta **non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap;**
- Il credito d'imposta **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- Il credito d'imposta riconosciuto, **sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate,**

secondo le modalità ed i termini che verranno indicati con Provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

SPESE AGEVOLABILI

Il credito d'imposta è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

- ***impianti wi-fi;***
- ***siti web ottimizzati per il sistema mobile;***
- ***programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;***
- ***spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;***
- ***servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;***
- ***strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;***
- ***servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente nelle strutture interessate.***

Sono escluse dalle spese i costi relativi all'intermediazione commerciale.

DECRETO

Per concludere la trattazione dell'agevolazione in esame, si segnala che con successivo Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico, che **dovrà essere adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto**, verranno definite:

- ***le tipologie di spese eleggibili;***

- **le procedure per la loro ammissione al beneficio;**
- **le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;**
- **le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta.**

CREDITO DI IMPOSTA PER FAVORIRE LA RIQUALIFICAZIONE E L'ACCESSIBILITA' DELLE STRUTTURE RICETTIVE – RIF. ART.10

L'articolo 10 del Decreto Legge in esame prevede un'altra **agevolazione fiscale per favorire la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive.**

In particolare, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge e per i due successivi periodi d'imposta (*id*: 2014/2015/2016), alle **strutture ricettive già esistenti alla data del 1° gennaio 2012**, sarà riconosciuto **un credito d'imposta nella misura del 30 % delle spese sostenute fino ad un massimo di € 200.000** nei periodi d'imposta suddetti per alcuni interventi individuati nella normativa.

Il credito d'imposta suddetto sarà, però, riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 20 milioni di Euro per il 2015 e di 50 milioni di Euro per gli anni dal 2016 al 2019.

Anche tale credito d'imposta, analogamente a quanto previsto per quello della digitalizzazione, sarà ripartito **in tre quote annuali di pari importo ed utilizzabile soltanto in compensazione.**

Inoltre, la prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto **sarà utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015.**

Ai fini fiscali, per l'agevolazione in esame si chiarisce quanto segue:

- Il credito d'imposta **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- Il credito d'imposta **risulta tassato ai fini IRPEF/IRES e concorre alla formazione del valore della produzione IRAP**, mancando nella normativa in esame un'esclusione in tal senso;

SPESE AGEVOLABILI

Il credito in esame spetta con riferimento alle spese relative a:

➤ **Ristrutturazione edilizia** ex art. 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001:

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

➤ **Eliminazione delle barriere architettoniche** ai sensi della Legge n. 13/89 e del DM n. 236/89.

DECRETO

Anche per il credito d'imposta in esame è prevista l'emanazione di un successivo Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro dello sviluppo economico, **da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto**, per determinare le disposizioni applicative dell'agevolazione fiscale in questione, e precisamente:

- **le tipologie di strutture ricettive ammesse al credito d'imposta;**
- **le tipologie di interventi ammessi al beneficio;**
- **le procedure per l'ammissione al beneficio; le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;**
- **le procedure di recupero in caso di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta con relative sanzioni.**

ATTENZIONE

Entrambi i crediti d'imposta in esame **possono essere usufruiti soltanto nel pieno rispetto dei limiti previsti dalla c.d. disciplina "de minimis"**, peraltro recentemente rivista con il Regolamento UE n° 1407/2013.

Si ricorda che, per il **periodo 01.01.2014 – 31.12.2020**, il **massimale** di aiuti che un'impresa può ricevere dallo Stato nell'arco di un triennio **è pari a € 200.000 (complessivi)**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC